



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTO in particolare, l’art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l’esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione europea, come richiamato dall’art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. 06 47055486– fax + fax +39 06 47055338
e-mail marco.maceroni@mise.gov.it
stefania.sindici@mise.gov.it
dgmccvnt.div06@pec.mise.gov.it
www.mise.gov.it



VISTA l'istanza avanzata dal sig. HAMZA Brahim cittadino del Marocco, diretta ad ottenere il riconoscimento dei documenti denominati "Attestazione di Mestiere" rilasciata, in data 13 aprile 2015, dal Ministero dell'Interno della Provincia di Sidi Bennour, Cicondario di Sidi Bennour, Caidat Matrane, e "Attestazione d'esercizio del mestiere" rilasciata, in data 13 aprile 2015, dal Presidente della Camera d'Industria Artigianale di El Jadida, - Marocco, per l'esercizio in Italia dell'attività di AUTORIPARAZIONE – Legge 5 febbraio 1992, lett. a – (meccatronica - comprende meccanica-motoristica, elettrauto);

CONSIDERATO che nei succitati certificati viene dichiarato che il richiedente è di professione meccanico ed esercita il mestiere di "riparazione e manutenzione meccanica veicoli" senza indicare il periodo di attività svolta né la qualifica e le mansioni assunte;

CONSIDERATO che il richiedente non ha certificato ai sensi degli art. 18-21 e 28 del decreto legislativo in premessa, alcun attestato di competenza o titolo di formazione rilasciato da un'Autorità competente del Regno del Marocco e non ha dimostrato né il periodo di attività esercitata, né la qualifica e le mansioni svolte;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 0050143 del 14 febbraio 2017, ha comunicato al richiedente, a norma degli artt. 2 comma 1 e 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, per le motivazioni succitate;

VERIFICATO che il richiedente, non si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

Art. 1

1. La domanda di riconoscimento della qualifica professionale di cui in premessa, per lo svolgimento in Italia dell'attività di Autoriparazione – Legge 5 febbraio 1992, lett. a –(meccatronica - comprende meccanica-motoristica, elettrauto), presentata dal Sig. HAMZA Brahim cittadino del Marocco, nato in data 01 gennaio 1964 in Marocco, è respinta in quanto non sussistono i requisiti tecnico-professionali minimi.



2. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.
3. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

Roma, 05 aprile 2017

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)